

# Alert

## Employment - Review

### Il contagio sul luogo di lavoro dal punto di vista INAIL

Con la [circolare n. 13 del 3.4.20](#) l'INAIL ha diffuso le prime indicazioni in merito all'applicazione della norma contenuta nel [decreto Cura Italia](#) con cui è stata riconosciuta la tutela INAIL ai casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro. A tal riguardo si ricorda che le prestazioni sono erogate anche per il periodo di astensione dal lavoro per quarantena o per permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato. Inoltre, tali eventi, oltre a gravare sulla gestione assicurativa, non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico.

Con riferimento a tale disposizione, applicabile sia al lavoro privato sia al lavoro pubblico, l'Ente ha, anzitutto, chiarito che, in conformità alle linee guida interne per la trattazione delle malattie infettive e parassitarie, il contagio va considerato come infortunio sul lavoro e non come malattia professionale, in quanto la causa virulenta può essere equiparata alla causa violenta.

Trattandosi, poi, di un evento che può verificarsi in qualsiasi momento ovvero sia durante l'orario di lavoro in occasione dell'attività svolta sia al di fuori dell'orario di lavoro a causa di attività extra lavorative, uno degli aspetti più problematici è quello dell'accertamento del momento in cui è avvenuto il contagio e, dunque, del diritto alla tutela INAIL. A tal riguardo l'Istituto distingue tra i lavoratori che in ragione del lavoro svolto sono esposti ad un rischio qualificato e quei lavoratori che sono, invece, esposti ad un rischio generico, così che per i primi sussiste una presunzione semplice di origine professionale, mentre per i secondi l'accertamento medico-legale seguirà i percorsi ordinari, seppure con particolare attenzione agli aspetti che meglio possono consentire di accertare l'origine del contagio.

Le professioni per le quali vige la **presunzione semplice** sono quelle del **settore sanitario** e tutte quelle professioni caratterizzate da un contatto costante con il pubblico o l'utenza e, quindi:

- lavoratori che operano in front-office;
- cassieri;
- addetti alle vendite e banconisti;
- personale non sanitario operante negli ospedali con mansioni tecniche, di supporto e di pulizie;
- operatori di trasporto degli infermi.

Le professioni così elencate sono esemplificative e, di conseguenza, l'interessato, anche se non rientra in alcuna delle categorie indicate, fornendo **elementi gravi, precisi e concordanti** potrà comunque avvalersi della presunzione semplice di origine professionale senza dover fornire la prova, diabolica, che il contagio è avvenuto sul luogo di lavoro e non altrove.

La difficoltà di sapere quando è avvenuto il contagio si ripercuote sugli obblighi del datore di lavoro e, in particolare, sulla decorrenza del termine di due giorni per la denuncia dell'evento. A tal proposito l'INAIL

# Alert

## Employment - Review

precisa che il termine non decorre da quanto il datore ha notizia che il lavoratore è malato, ma da quando il datore ha notizia che la malattia è il COVID-19. Ai fini della decorrenza del diritto alla relativa prestazione, invece, il termine decorre dal primo giorno di astensione attestato da certificazione medica per avvenuto contagio ovvero dal primo giorno di assenza dal lavoro per quarantena. Nulla è detto per la diversa ipotesi della permanenza domiciliare per quale, però, si crede che saranno applicate le medesime regole, vista la sua equiparazione normativa alla quarantena ai fini della tutela infortunistica.

Nei casi di dubbia competenza (es. il lavoratore è in attesa che sia accertato l'eventuale contagio oppure, aperto l'infortunio, risulta accertato che il contagio non è avvenuto in occasione di lavoro) l'INAIL provvederà a segnalare la pratica all'INPS, trasmettendo la relativa documentazione perché il lavoratore, possa ricevere la tutela dovuta.

Infine, qualora al lavoratore sia richiesta la presenza fisica sul luogo di lavoro, il contagio che si verifica nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro può essere riconosciuto come infortunio in itinere e per l'intero periodo emergenziale l'Istituto, tenendo conto che l'uso di mezzi pubblici affollati o la frequentazione di aree affollate aumenta il rischio, considera necessitato l'uso del mezzo privato.

22.04 2020

**La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale.  
Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.**

**Loredana Rondelli, Partner**

**E:** l.rondelli@nmlex.it

**T.:** +39 06 695181

**Per chiarimenti o informazioni potete contattare l'autore oppure il  
Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio**

[www.nunziantemagrone.it](http://www.nunziantemagrone.it)